

FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Medici dipendenti INPS
- Nota al Presidente
dell'Inps, Prof. Tito Boeri.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 52

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere la nota inviata al Presidente dell'Inps, Prof. Tito Boeri, inerente allo svolgimento di attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro da parte dei medici dipendenti Inps (All. n. 1).

Cordiali saluti


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 1



2016/5800-06-05-2016-PARTENZA



FNOMCeO

Il Presidente

E.p.c.

Prof. Tito BOERI
Presidente Inps
EMAIL tito.boeri@unibocconi.it
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

On. Beatrice LORENZIN
Ministro della Salute
EMAIL segreteriaministro@sanita.it
EMAIL segr.capogabinetto@sanita.it

On. Marianna Madia
Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica
Amministrazione
E-mail: gabinetto@governo.it
E-mail: p.caligiuri@governo.it

Oggetto: Medici dipendenti INPS – Svolgimento di attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro.

Illustre Professore,

i medici dipendenti degli Enti Previdenziali risultano equiparati ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 13 della Legge 12/06/1984, n. 222 (Personale medico degli enti previdenziali), tuttora vigente e mai abrogato che, in applicazione di quanto già previsto dall'ultimo comma dell'art. 75 L.833/78 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"), testualmente dispone che "al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (poi disciplinati con il DPR 761/1979, "Disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali").

Di fatto i medici dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno sempre svolto attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro.

Si rileva che l'INPS con la circolare n. 159 del 31 luglio 1986 ha istituito a suo tempo il "ruolo sanitario" nell'Ente affermando che "al personale medico dell'INPS si applicano, per gli istituti normativi di cui ai successivi punti della deliberazione stessa, le disposizioni vigenti per il personale delle Unità Sanitarie Locali" e che, successivamente, in attuazione dei decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 ha trasformato, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1146 del 29/7/1997, l'assetto funzionale del personale medico legale nei due livelli di dirigenza medica, provvedendo poi con la deliberazione CdA n. 1724 del 16/12/1997 al concreto inquadramento del personale medico nelle fasce funzionali.

Relativamente poi alla "libera professione medica", innumerevoli sono i riferimenti contenuti nelle circolari e nei messaggi interni dell'Istituto. Tra i principali si ricorda la circolare n. 158/1990 sull'attività libero professionale e relative caratteristiche e la circolare n. 162/1994 sull'esercizio dell'attività libero professionale all'interno delle strutture dell'Istituto, nonché i msg. 595/1997, 20437/1998 e 24793/1998 sull'opzione tra intramoenia ed extramoenia ai sensi della Legge 662/1996.

Analogamente, la libera professione medica è sempre stata prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di area dirigenziale degli Enti Pubblici Non Economici:

- Art. 94 del CCNL 1994-1997 ed Accordo attuativo dell'Art. 94 del 14/04/1997
- Art.39 del CCNL 1998-2001
- Art. 80 del CCNL 2002-2005
- Art. 35 del CCNL 2006-2009

e dai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi di Ente

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it

– tra gli ultimi, riguardo all'attività intramoenia, gli artt. 13 e 14 del CCNI 2011.

Si rileva però che l'INPS con circolare n. 62 del 16 maggio 2014 recante *“Modifiche al Regolamento recante la “Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all'ufficio per i dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” – Determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014 – Istruzioni operative dipendenti inquadrati nell'Area medica”* ha inteso estendere ai medici la determinazione del Commissario Straordinario n. 19 del 6/3/2014 (circ. 37 del 24/3/2014), che disciplinava le consuete incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in tema di *“attività extra ufficio autorizzata”*, istituto giuridico regolamentato dai commi 7-13 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e quindi materia di *“Anagrafe delle Prestazioni”*, creando quindi un blocco all'esercizio della libera professione medica.

La FNOMCeO, quale Ente esponentiale di tutta la categoria professionale medica, rileva che tutto ciò sembrerebbe porsi in evidente contrasto con il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01, ove è chiaramente esplicitato che i commi 7-13 non si applicano ad alcune categorie di dipendenti pubblici tra cui *“altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali”*; al riguardo si evidenzia che la normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione del biennio 2012-2013 non ha modificato in nulla il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Questa Federazione evidenzia, quindi, che le disposizioni della suddetta circolare risultano essere, di fatto, gravemente limitanti dei diritti e delle prerogative del personale medico dell'INPS rispetto all'esplicazione della professione medica, che è invece riconosciuta e garantita a tutti i medici che operano nell'ampio e variegato ambito della medicina pubblica.

Pertanto, stante quanto suesposto, la FNOMCeO ritiene che ai medici dell'Istituto, che hanno sempre avuto *“riconosciuta”* negli anni passati la *“libera professione”*, si dovrebbe quindi continuare ad applicare la deroga prevista dal comma 6 del D.Lgs. 165/2001, quale *“disposizione speciale”* (*“lex specialis derogat generali”*) per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, considerato che la libera professione medica è stata sempre prevista fin dall'art. 13 della L. 222/84 (mai abrogato) e poi a seguire in tutti i richiami presenti nelle circolari dell'Istituto prima del 2014 nonché nei C.C.N.L. e nei C.C.N.I.

A tal fine si sollecita l'intervento autorevole della S.V.

Cordiali saluti

Roberta Chersevani

